



COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTORIO


COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 211 del Reg. data 09.10.2006	OGGETTO: NON PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA T.A.R. LAZIO SEZ. DI LATINA N. 610/05
---	---

L'anno duemila **SEI**, il giorno **NOVE OTTOBRE** /de/ /de/ /di/ /
 alle ore **14.15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito
 avviso la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

- V. SINDACO:** **NICOLA CECCATO**
ASSESSORI: **ROSSI FRANCO**
D'AURIA SALVATORE
D'AURIA MICHELE
BIANCHI PIETRO

N. **1392** del reg. cronologico
 pubblicato all'Albo Pretorio
 dal **10 OTT. 2006**
 al **25 OTT. 2006**
 IL MESSO COMUNALE



DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

con l'assistenza del Segretario Comunale Sig.
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
 sull'oggetto sopraindicato.

Acquisiti i seguenti pareri a termine dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

RESPONSABILE DEL SERVIZIO A.G. (.....)	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole RIFERENDOSI IL PARERE ALL'ESAME SOTTO IL SOLO PROFILO TECNICO DELLA REGOLARITA' PROCEDURALE DR. MARIO CALISI
RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole ////////////////////

LA GIUNTA

- Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- **VISTA** la sentenza ad oggi non notificata n. 610 del 08/04/2005 depositata in cancelleria in data 15/07/2005, emessa dal T.A.R. per il Lazio Sezione Staccata di Latina a definizione del ricorso iscritto al n. 842/2001 promosso dalla Soc. COOPERATIVA CIRCEO 1° nei confronti del Comune di San Felice Circeo, ritualmente costituitosi in giudizio, e nei confronti della Regione Lazio nonché dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Finanze, della Difesa, per i Beni Culturali, dei Lavori Pubblici, della Capitaneria di Porto di Gaeta, dell'Agenzia del Demanio Filiale di Roma 2, dell'Agenzia delle Dogane Circ. Di Roma 1, dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Roma, della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, del Comando Marina della Capitale e della Seziolari di Napoli, enti questi tutti non costituitisi in giudizio, ricorso con il quale veniva richiesto l'annullamento della nota Prot. N. 8271 del 03/05/2001 del Comune di San Felice Circeo con la quale ex art. 5 DPR 506/97 venne dichiarata la conclusione della conferenza di servizi sul progetto preliminare per l'assegnazione in concessione per anni trenta del Porto Turistico di San Felice Circeo con ammissione alle successive fasi dell'istanza concessoria proposta dal Comune di San Felice Circeo, nonché di tutti gli atti e verbali della predetta Conferenza di Servizi;

- **VISTA E CONSIDERATA** la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 20/09/2006, con la quale, in accoglimento della richiesta formulata da un quinto dei Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 39, comma 2°, del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stata approvata la proposta di delibera finalizzata a richiedere alla Giunta Municipale di predisporre quanto necessario al fine di proporre ricorso in appello al competente Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza del T.A.R. del Lazio Sezione Staccata di Latina n. 610/2005;

- **RILEVATO** che il provvedimento fatto oggetto della sentenza del T.A.R. dale Lazio Sezione Distaccata di Latina riguardava la concessione di un bene demaniale marittimo finalizzata al completamento del Porto turistico di San Felice Circeo, come chiarito dal T.A.R. le norme a cui fare riferimento nel caso di specie sono quelle contenute nel D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, approvativo del Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo, per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dal chè risulta pienamente condivisibile l'assunto espresso dal Tribunale con il quale è stato chiarito:

D) che nel procedimento in esame la Regione era chiamata, in via generale, dalla norma citata a partecipare alla Conferenza esercitando le proprie competenze istituzionali in punto di:

a) verifica di ammissibilità del progetto sotto il profilo urbanistico e pianificatorio;



- b) verifica ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12/04/1996, in funzione del preventivo parere circa la necessità o meno di svolgimento della procedura V.I.A.;
- c) autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 7 Legge n. 1497/1939, ove non delegata agli Enti locali;
- II)** che il disposto dell'art. 5, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 509/1997 chiaramente prescriveva e prescrive l'acquisizione nell'ambito dell'esperita fase della procedura del preventivo parere di cui all'art. 10 D.P.R. 12/04/1996 circa la verifica della necessità o meno di svolgimento della procedura V.I.A.;
- **RILEVATO altresì** che allo stato appare pienamente condivisibile la valutazione enunciata dal T.A.R. di Latina, laddove nella sentenza in esame ha espressamente e motivatamente affermato che la predetta ed indispensabile procedura di V.I.A. è stata totalmente omessa dalla Conferenza di Servizi in tal senso, rendendo altresì pienamente condivisibile sia l'espressa censura di illegittimità, sia il richiamo operato dal Tribunale al generale principio di buona amministrazione, peraltro contemplato, nel caso specie, quale preciso obbligo procedimentale, ex art. 5, comma 5°, del D.P.R. n. 509/97;
- **IN RELAZIONE** alla condivisa censura di illegittimità formulata dal T.A.R. di Latina nella Sentenza n. 610/2005, la Giunta rileva che non può essere disatteso il principio posto dal Tribunale a principale fondamento della sua decisione, vale a dire che nell'operato della Conferenza di Servizi il "*principio di buona amministrazione*" è risultato apertamente violato, avendo la Conferenza operato in palese violazione di legge ai danni dell'interesse pubblico, non avendo valutato comparativamente i due progetti, come richiedeva l'art. 5, comma 7°, del D.P.R. n. 509/97, che, è bene evidenziare, imponeva ed impone di individuare l'istanza di concessione maggiormente idonea a soddisfare, in via combinata, la valorizzazione turistica ed economica della Regione, la tutela del paesaggio e dell'ambiente e la sicurezza della navigazione;
- **RILEVATO ULTERIORMENTE** che per quanto attiene alla suddetta violazione del principio di buona amministrazione è altresì utile ed opportuno rilevare (segnatamente all'imprescindibile necessità di acquisizione nell'ambito, dell'esperita fase della procedura, del preventivo parere di cui all'art. 10 D.P.R. 12/04/1996 sulla procedura di V.I.A.) che lo stesso Consiglio di Stato al quale dovrebbe essere sottoposto un eventuale ricorso in appello avverso la motivata sentenza del T.A.R. di Latina, oggi in esame, decidendo altra causa sempre afferente a questioni comunque connesse con il porto di San Felice Circeo e più specificamente al suo completamento, con la recentissima decisione n. 4163/04, respingendo l'appello proposto

avverso la sentenza emessa sempre dal T.A.R. del Lazio Sezione di Latina n.1456 del 16 dicembre 2002 (con la quale venne tra l'altro affermato che era necessaria la valutazione di impatto ambientale, e non la semplice verifica, in quanto ai sensi del d.p.r. 12 aprile 1996, occorre la V.I.A. e non la mera verifica di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R. quando si tratti di porti turistici che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha espressamente sancito il principio in base al quale "... il progettato ampliamento del porto turistico (ivi incluse quindi le opere a terra censurate per non comparabilità che hanno comportato la prevalenza della domanda concessoria del comune rispetto alla domanda della Cooperativa Circeo I°) ricade, almeno in parte, per le ragioni che si sono viste nel paragrafo che precede, nel perimetro del parco, e dunque all'interno di area naturale protetta, ne consegue che ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.P.R. 12 aprile 1996, occorre la V.I.A. e non la semplice procedura di verifica di cui all'art. 10 del citato D.P.R... ..”;

- **RILEVATO CONSEQUENZIALMENTE** che, come innanzi ricordato e previo espresso rinvio alla menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 4163/04, il predetto Supremo Giudice Amministrativo *ha già motivatamente deciso non una analoga fattispecie, bensì la medesima fattispecie oggi in esame*, atteso che la parte di ampliamento del porto fisicamente ricadente all'interno dell'area naturale del Parco Nazionale del Circeo è proprio costituita da quelle "opere a terra" che oltre ad aver comportato, a detta del T.A.R. di Latina, la non comparabilità delle due domande concessorie del Comune e della Cooperativa, hanno altresì determinato l'enunciazione del principio, condiviso da questa Amministrazione, della necessità del preventivo conseguimento della V.I.A. ex art. 1, comma 4°, del D.P.R. 12/04/1996 e non solo l'esperimento della procedura di verifica di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R. , *v'è da rimarcare che il medesimo Consiglio di Stato, ove dovesse venire proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio Sezione Staccata di Latina n. 610/2005, si troverebbe nella sostanziale posizione di analizzare e decidere nuovamente una medesima fattispecie, circostanza questa che, con materiale e giuridica certezza, comporterebbe la reiterazione dei principi già affermati nella sentenza n. 4163/2004 con un inutile impiego di risorse economiche da parte dell'Ente;*

- **ALLA LUCE ED IN VIRTU'** delle valutazioni innanzi espresse la Giunta, in attuazione dei propri doveri di perseguire e rispettare nell'azione amministrativa il generale principio di buona e corretta amministrazione, ritiene di dover formalmente esternare la propria condivisione delle motivazioni espresse sia dal T.A.R. del Lazio Sezione Staccata di Latina con la sentenza n. 610/2005, sia dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4163/2004 e più specificamente delle motivazioni enunciate dal Tribunale in relazione

alla censurata illegittimità dell'operato della Conferenza di Servizi soprattutto laddove ha ritenuto di rinviare ad una fase successiva incombenti in punto di V.I.A. non differibili, con la conseguenza che l'invito a promuovere appello avanti al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza n. 610/2005 formulato dal Consiglio Comunale per le suddette motivazioni non può essere condiviso da questa Giunta la quale, invece, ritiene di doverlo disattendere stante la palese insussistenza di motivazioni idonee a suffragare un eventuale appello.

- **VISTO** il parere espresso dall'Avv. Corrado De Angelis con nota prot. n. 24368 del 06 ottobre 2006, allegato alla presente delibera sotto la lettera a);

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. DI NON PROPORRE APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE** avverso la sentenza n. 610/2005 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Staccata di Latina, a definizione del ricorso promosso dalla Soc. Cooperativa Circeo 1° contro il Comune di San Felice Circeo.

Indi con separata unanime votazione legalmente resa

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SAN FELICE CIRCEO" around its perimeter.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to **DR. NICOLA CECCATO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **DR.SSA ANGELINA TASCOTTI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio

A T T E S T A

che copia del presente verbale è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124 comma 2,

D. Lgs. n. 267/2000, per i 15 giorni consecutivi a partire dal **10 OTT. 2006**

Prot. n. **24608**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **DR.SSA ANGELINA TASCOTTI**

La presente deliberazione, decorsi i termini di legge, è esecutiva dal **10 OTT. 2006**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA ANGELINA TASCOTTI
f.to

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

San Felice Circeo, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

SECRETARIO COMUNALE

DR.SSA Angelina TASCOTTI



**STUDIO LEGALE
DE ANGELIS**

Avv. Corrado De Angelis
Magistrature Superiori


Avv. Tiziano Ottavi

Dott. Marco Popolla

Terracina, li 06/10/2006

ALL. A DELIBERAZIONE

G.C. N° 211 DEL 9 OTT 2006



Egr. Sig.
VICE SINDACO
del COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
SEDE

e p.c. Egr. Sig.
SEGRETARIO COMUNALE
del COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
SEDE

OGGETTO: riscontro richiesta parere

In riferimento alla richiesta di parere verbalmente formulatami in via d'urgenza dal Vice Sindaco Dott. Nicola Ceccato anche a nome di alcuni Consiglieri, afferente la concreta fondatezza di un'eventuale appello da proporsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso la sentenza emessa dal T.A.R. del Lazio Sezione Stacata di Latina n. 610 del 15 07/2005, espressamente sollecitato dal Consiglio Comunale con specifica deliberazione, posso sostanzialmente riferire quanto appresso segue .

Quale difensore dell'Ente nel giudizio avanti al T.A.R. definitosi con la surrichiamata sentenza, ritengo opportuno chiarire in via preliminare che con la sentenza in esame il T.A.R. di Latina nel disporre l'annullamento dell'impugnata nota Prot. N. 8271 del 03/05/2001 del Comune di San Felice Circeo con la quale ex art. 5 DPR 509/97 venne dichiarata la conclusione della conferenza di servizi sul progetto preliminare per l'assegnazione in concessione per anni trenta del Porto Turistico di San Felice Circeo con ammissione alle successive fasi dell'istanza concessoria proposta dal Comune di San Felice Circeo ha sostanzialmente affermato il principio in virtù del quale nel procedimento in esame la Regione avrebbe dovuto esercitare le proprie competenze istituzionali in punto di:

- a) verifica di ammissibilità del progetto sotto il profilo urbanistico e pianificatorio;
- b) verifica ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12/04/1996, in funzione del preventivo parere circa la necessità o meno di svolgimento della procedura V.I.A.;
- c) autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 7 L n. 1497/1939, ove non delegata agli Enti locali.

Altro principio sancito dal T.A.R. risiedeva nella considerazione che il disposto dell'art. 5, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 509/1997 chiaramente prescriveva l'acquisizione nell'ambito dell'esperita fase della procedura del preventivo parere di cui all'art. 10 D.P.R. 12/04/1996 circa la verifica della necessità o meno di svolgimento della procedura V.I.A.. segnatamente a quelle opere a terra che hanno anche comportato la declaratoria di non comparabilità delle domande di concessione trentennale formulate dal Comune e dalla Cooperativa Circeo 1° .

Piazza della Repubblica, 44
C.P. 152
04019 TERRACINA LT
TEL 0773/703898
FAX 0773/704212
E.MAIL:
avvcdeangelis@libero.it
INTERNET:
www.studiolegaledeangelis.it

./ segue 1 di 2



**STUDIO LEGALE
DE ANGELIS**

Avv. Corrado De Angelis
Magistrature Superiori

Avv. Tiziano Ottavi

Dott. Marco Popolla

ALL. A DELIBERAZIONE

G.C. N° 911 DEL 9 OTT 2005

pagina seconda

I principi enunciati dal T.A.R. di Latina inanzi richiamati si appalesano ad avviso del sottoscritto difensore oltrechè pienamente fondati anche pacificamnete condivisi sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza imperante.

A riprova dell'assunto mi permetto di evidenziare che la necessità del conseguimento della V.I.A. era già stata affermata oltrechè dal T.A.R. di Latina con la sentenza emessa a definizione del giudizio sul completamneto del porto (sentenza 1456/2002) che dallo stesso Consiglio di Stato il quale decidendo sull'appello proposto avverso la precetta sentenza del T.A.R. di Latina con la decisione n. 4163/2004 esistente agli atti del Comune e da me visionata ha condiviso gli orientamneti del T.A.R. ritenendo indfispensabile non tanto la semplice procedura di verifica di cui all'art. 10 del D.P.R 12/06/1996 bensì la vera e propria V.I.A. di cui all'art. 1, comm 4, del D.P.R. 12 aprile 1996 .

Ulteriormente debbo altresì esternare tutta la mia totale condivisione con il già acquisito parere espresso dalla Prof.ssa Avv. Maria Alessandra Sandulli (prot. 30482 del 29/12/2005) che ho attentamnete letto e valutato, concordando con la conclusione esternata dalla cattedratica collega in ordine alla sostanziale incontentabilità in grado di appello delle motivazioni enunciate dal T.A.R. del Lazio Sezione di Latina nella mentovata decisione .

Tanto era mio dovere con l'occasione, nel restare a disposizione per ulteriori eventuali puntualizzazioni e/o chiarimenti, mi é gradito porgere i miei più distinti saluti.

Avv. Corrado De Angelis



Piazza della Repubblica, 44
C.P. 152
04019 TERRACINA LT
TEL 0773/703898
FAX 0773/704212
E.MAIL:
avvcdeangelis@libero.it
INTERNET:
www.studiolegaledeangelis.it